



## COMUNE DI CERVA

Provincia di Catanzaro

### REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

- Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 28 luglio 2017
- Parzialmente modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 08 agosto 2019

## Sommario

|                                                                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| CAPO I -DISPOSIZIONI GENERALI .....                                                                                 | 4  |
| Articolo 1 – Disciplina del servizio .....                                                                          | 4  |
| Articolo 2 – Definizione del servizio .....                                                                         | 4  |
| CAPO II - CONDIZIONI D’ESERCIZIO .....                                                                              | 4  |
| Articolo 3 – Autorizzazione all’esercizio e figure di gestione .....                                                | 4  |
| Articolo 4 – Condizione d’esercizio .....                                                                           | 5  |
| Articolo 5 – Numero delle Autorizzazioni.....                                                                       | 5  |
| Articolo 6 – Servizio sostitutivo o integrativo del trasporto di linea.....                                         | 5  |
| CAPO III - REQUISITI ED IMPEDIMENTI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI .....                                      | 5  |
| Articolo 7 – Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni .....                                                   | 5  |
| Articolo 8 – impedimenti soggettivi .....                                                                           | 6  |
| CAPO IV - MODALITA’ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI .....                                                      | 7  |
| Articolo 9 – Concorso per l’assegnazione delle autorizzazioni.....                                                  | 7  |
| Articolo 10 – Contenuti del bando di concorso.....                                                                  | 7  |
| Articolo 11 – Commissione di concorso per l’assegnazione delle autorizzazioni.....                                  | 7  |
| Articolo 12 -Presentazione delle domande .....                                                                      | 7  |
| Art. 13 – Titoli oggetto di valutazione .....                                                                       | 8  |
| Art. 14 – Rilascio delle autorizzazioni .....                                                                       | 9  |
| Art. 15 – Validità delle autorizzazioni .....                                                                       | 9  |
| Art. 16 – Inizio del servizio.....                                                                                  | 9  |
| CAPO V - MODALITA’ PER IL TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI .....                                                  | 9  |
| Art. 17 – Trasferibilità per atto tra vivi .....                                                                    | 9  |
| Art. 18 – Trasferibilità “mortis causa” .....                                                                       | 10 |
| CAPO VI - COLLABORAZIONE FAMILIARE .....                                                                            | 10 |
| Art. 19 – Collaborazione familiare .....                                                                            | 10 |
| CAPO VII - OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEGLI ESERCENTI IL SERVIZIO N.C.C. ....                                      | 11 |
| Art. 20 – Obblighi dei conducenti .....                                                                             | 11 |
| Art. 21 – Diritti dei conducenti .....                                                                              | 12 |
| Art. 22 – Divieti per i conducenti.....                                                                             | 12 |
| Art. 23 – Responsabilità del titolare .....                                                                         | 13 |
| CAPO VIII - CARATTERISTICHE E STRUMENTAZIONI DEI VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI NOLEGGIO<br>CON CONDUCENTE ..... | 13 |
| Art. 24 – Caratteristiche dei veicoli .....                                                                         | 13 |
| Art. 25 – Caratteristiche specifiche dei veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente.....                | 13 |

|                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------|----|
| Art. 26 – Sostituzione dei veicoli .....                                  | 13 |
| Art. 27 – Controllo dei veicoli .....                                     | 14 |
| Art. 28 – Trasporto dei soggetti portatori di handicap.....               | 14 |
| Art. 29 – Tariffe.....                                                    | 14 |
| Art. 30 – Reclami ed esposti .....                                        | 14 |
| CAPO IX - VIGILANZA E SANZIONI .....                                      | 14 |
| Art. 31 – Vigilanza .....                                                 | 14 |
| Art. 32 – Sanzioni.....                                                   | 15 |
| Art. 33 – Sanzioni amministrative pecuniarie.....                         | 15 |
| Art. 34 – Sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione ..... | 15 |
| Art. 35 – Sospensione cautelare dal servizio .....                        | 16 |
| Art. 36 – Sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione .....      | 16 |
| Art. 37 – Decadenza dell'autorizzazione .....                             | 16 |
| Art. 38 – Entrata in vigore del regolamento e norme transitorie .....     | 16 |

## CAPO I -DISPOSIZIONI GENERALI

### Articolo 1 – Disciplina del servizio

1. Le funzioni amministrative comunali, proprie o delegate dalla Regione, in materia di servizio di noleggio con conducente, sono esercitate al fine di realizzare una visione integrata del trasporto pubblico non di linea con altre forme di trasporto, nel quadro della programmazione economica e territoriale regionale.
2. Il servizio di noleggio con conducente è disciplinato dalle norme contenute nel presente Regolamento e dalle norme specifiche che regolano il settore. Eventuali tematiche non previste nei successivi articoli sono disciplinate dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato e della Regione Calabria.

### Articolo 2 – Definizione del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge ad una utenza specifica che avanza presso la sede del vettore apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio senza limite territoriale. Durante il viaggio le parti possono concordare una o più prestazioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle originariamente pattuite. Lo stazionamento dei veicoli avviene all'interno di rimesse ubicate nel territorio comunale.
2. Il servizio di noleggio con conducente è compiuto su richiesta del trasportato e/o trasportati su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti, fatto salvo quanto previsto per i collegamenti integrativi con i servizi di linea di cui all'art. 7.
3. I titolari delle autorizzazioni possono effettuare trasporti in tutto il territorio italiano. Il servizio di trasporto può concludersi anche al di fuori del territorio italiano.

## CAPO II - CONDIZIONI D'ESERCIZIO

### Articolo 3 – Autorizzazione all'esercizio e figure di gestione

1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.
2. Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di un solo autoveicolo.
3. Ai sensi di quanto disposto dalla Legge 15/01/1992, n. 21, art. 7 – comma 1, e successive modificazioni, i titolari di autorizzazioni per l'esercizio del servizio N.C.C. possono essere:
  - a) gli iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'Albo delle Imprese Artigiane previsto dall'art. 5 della Legge 08/08/1985, n. 443;
  - b) gli associati in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
  - c) gli associati in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
  - d) gli imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui ai punti "a" o "b" del comma 2 dell'art.1 della Legge 21/1992;
4. Nei casi di cui al comma precedente, punti "b" e "c" è consentito conferire l'autorizzazione alla cooperativa o al consorzio.
5. In caso di decadenza o esclusione dai predetti organismi, il noleggiatore è reintegrato nella titolarità dell'autorizzazione con effetto immediato.
6. In caso di recesso degli organismi indicati al 3° comma del presente articolo, la licenza o l'autorizzazione non potrà essere trasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

#### Articolo 4 – Condizione d'esercizio

1. L'autorizzazione deve trovarsi sempre a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio di noleggio;
2. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un suo dipendente o da un suo collaboratore familiare sempre che iscritti nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea istituito presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura;
3. Il titolare dell'autorizzazione trasmette, all'ufficio comunale competente, l'elenco dei dipendenti e collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi;
4. L'elenco è allegato, in copia autenticata, all'autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore;

#### Articolo 5 – Numero delle Autorizzazioni

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 comma 1 – lettera a) della Legge 15/01/1992, n. 21, il Consiglio Comunale stabilisce il numero delle autorizzazioni da rilasciare, nel rispetto della normativa vigente ed in relazione:
  - a) al numero degli abitanti residenti (1.200 circa), a questi va aggiunta la popolazione fluttuante;
  - b) al numero dei plessi scolastici (n. 2);
  - c) alle attività ricettive (n. 0);
  - d) alla distanza dai centri di cura più vicini (Lamezia Terme Km 80 – Terme Luigiane KM 157);
  - e) alla distanza dallo scalo ferroviario più vicino (Cropani Marina Km. 22), e di quello più importante (Lamezia Terme Km 80);
  - f) alla distanza dai principali aeroporti più vicini (Lamezia Terme km 80);
  - g) alla distanza dai presidi ospedalieri più vicini (Catanzaro Km 50 – Crotone Km 65);
  - h) all'incremento turistico del Comune.
2. In considerazione di quanto esposto, il numero dei veicoli destinati al servizio di noleggio con conducente, sarà stabilito in base alle indicazioni dell'Amministrazione, secondo i criteri di cui al successivo art. 9 del presente regolamento;

#### Articolo 6 – Servizio sostitutivo o integrativo del trasporto di linea

1. I veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente possono essere utilizzati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea, previo nulla osta del Dirigente responsabile, qualora il titolare di autorizzazione presenti istanza allegando copia dell'atto di convenzione stipulato con il concessionario della linea e/o dell'Amministrazione Comunale.

### CAPO III - REQUISITI ED IMPEDIMENTI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

#### Articolo 7 – Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni

1. Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
  - a) essere cittadino italiano ovvero di un altro Stato dell'Unione Europea ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
  - b) Essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 ovvero in qualsiasi analogo elenco di uno degli Stati di cui alla lettera a);
  - c) Essere in possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale (CAP) previsto dal vigente Codice della Strada;
  - d) Essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui al successivo art. 8;

- e) Essere proprietario o comunque avere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo utilizzato per il servizio;
  - f) Avere la disponibilità, nel territorio comunale, di un locale idoneo allo stazionamento dei veicoli adibiti al noleggio con conducente (rimessa). La rimessa è il luogo ove il veicolo sosta a disposizione dell'utenza e presso il quale possono essere ricevute le prenotazioni di viaggio. Per rimessa si intende il luogo privato, adeguatamente delimitato, idoneo allo stazionamento del veicolo adibito al servizio. L'idoneità della rimessa è accertata con riguardo alla normativa edilizia ed urbanistica ed alla destinazione d'uso;
  - g) Non aver trasferito altra autorizzazione di noleggio con conducente nei cinque anni precedenti;
  - h) Non essere titolare di licenza taxi rilasciata anche da altro Comune;
2. Per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è altresì richiesta la iscrizione al Registro Imprese tenuto presso la Camera di Commercio;
3. L'iscrizione nel ruolo di cui al precedente comma 1, lettera b), sostituisce la certificazione comprovante il possesso dei requisiti di idoneità professionale e morale;
4. La sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al presente articolo comporta la decadenza del Titolo autorizzatorio.

## Articolo 8 – impedimenti soggettivi

1. Costituiscono impedimenti soggettivi ai fini del rilascio dell'autorizzazione:

- a) Essere incorso in condanne definitive per reati contro il patrimonio e l'ordine pubblico, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione;
  - b) Essere incorso in condanne definitive con pene che comportano l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione a norma degli artt. 187 e seguenti del c.p.;
  - c) Essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi 27/12/1956, n. 1423 – 31/05/1965, n.575 – 13/09/1972, n. 646 -12/10/1982, n. 726 e successive modifiche ed integrazioni;
  - d) Essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge;
  - e) Essere incorso in condanne definitive per delitti non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore a 2 (due) anni salvi i casi di riabilitazione;
  - f) Essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, nella decadenza o nel provvedimento di revoca dell'autorizzazione di esercizio anche da parte di altri comuni;
  - g) Avere trasferito ad altri, nel quinquennio precedente la domanda, l'autorizzazione di noleggio con conducente anche nell'ambito di altri comuni;
  - h) Guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, secondo l'art. 186 del Nuovo Codice della Strada;
  - i) Guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, secondo l'art. 187 del Nuovo Codice della Strada;
  - l) Essere incorso nella sospensione della patente di guida;
  - m) Svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all'attività autorizzata o comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima. Ai sensi dell'art. 7 della Legge 21/92, in caso di svolgimento del servizio da parte di imprenditore privato, l'attività di noleggio con conducente dovrà essere svolta in maniera esclusiva.
2. Il verificarsi di uno degli impedimenti di cui al presente articolo successivamente al rilascio dell'autorizzazione, comporta la decadenza del titolo autorizzatorio.

## CAPO IV - MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

### Articolo 9 – Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono assegnate, mediante bando di concorso per titoli, a soggetti che abbiano i requisiti e si trovano nelle condizioni previste dal presente regolamento;
2. Il bando deve essere indetto entro 60 giorni dal momento in cui si sono rese disponibili, a seguito di rinuncia, decadenza o revoca di una o più autorizzazioni o in seguito dell'aumento del contingente numerico delle stesse. Il relativo bando sarà pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune;
3. I soggetti interessati possono concorrere per l'assegnazione di una sola autorizzazione per ogni singolo bando;
4. Qualora non pervenga alcuna domanda o le stesse siano inferiori al numero delle autorizzazioni da assegnare, si procederà all'indizione di un nuovo bando;
5. La graduatoria ha validità triennale dalla data della sua approvazione e ad essa si ricorrerà qualora si verifichi la disponibilità di autorizzazioni da assegnare.
6. Le domande per la partecipazione al concorso pubblico per l'assegnazione delle autorizzazioni devono essere indirizzate al Sindaco, in carta resa legale e contenenti l'autocertificazione relativa ai requisiti previsti dall'art. 7 comma 1 del presente regolamento, con le modalità previste dalla legislazione vigente.

### Articolo 10 – Contenuti del bando di concorso

1. Il bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni di noleggio con conducente deve, tra l'altro, contenere le seguenti indicazioni:
  - a) il numero delle autorizzazioni da assegnare;
  - b) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso;
  - c) l'elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione dell'autorizzazione;
  - d) i documenti da produrre;
  - e) l'indicazione del termine per la presentazione della domanda di partecipazione;
  - f) le modalità di inoltro della domanda di partecipazione;
  - g) l'indicazione dei punteggi attribuiti a ciascun titolo;
  - h) lo schema di domanda.

### Articolo 11 – Commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. Il Sindaco nomina la Commissione di Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni di noleggio con conducente. Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente comunale con categoria non inferiore alla C, designato dal Sindaco.

### Articolo 12 -Presentazione delle domande

1. Le domande per la partecipazione al concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione per il noleggio con conducente, redatte in carta legale ed indirizzate al Sindaco, possono essere presentate direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Cerva o spedite a mezzo Raccomandata A.R.;
2. Nella domanda il richiedente o il legale rappresentante della società dovrà dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:
  - luogo e data di nascita;
  - Residenza;

- Cittadinanza;
  - Codice Fiscale;
  - Denominazione e/o Ragione Sociale;
  - Sede dell'Impresa;
  - Partita Iva.
  - il possesso dei requisiti indicati nel precedente art. 7 ;
  - l'esenzione degli impedimenti soggettivi di cui all'art. 8 del presente regolamento;
  - i titoli di studio, professionali, l'epoca di iscrizione all'albo dei conducenti ed il servizio prestato.
3. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti, in originale o in copia conforme all'originale, e precisamente:
- a) Certificato di iscrizione al ruolo dei Conducenti;
  - b) Certificato Medico rilasciato dall'A.S.P. dal quale risulti che il soggetto richiedente non è affetto da malattia deturpante o contagiosa o da altra malattia che impedisca l'esercizio del servizio.
4. In caso di società, le dichiarazioni di cui al comma 2 devono essere trasmesse per:
- tutti i soci: quando trattasi di società di persone;
  - i soci accomandatari: quando trattasi di società in accomandita semplice o accomandita per azioni;
  - gli amministratori: per ogni altro tipo di società;
5. In caso in cui il soggetto richiedente è una Cooperativa dovranno essere dichiarati gli estremi di:
- a) Statuto e Atto Costitutivo;
  - b) Iscrizione all'Albo Prefettizio;
  - c) Iscrizione alla Camera di Commercio;
  - d) B.U.S.C. (Bollettino Ufficiale delle Società Cooperative);
  - e) C.A.P. (Certificato di Abilitazione Professionale) dei soci abilitati alla guida dei veicoli; Dovranno essere allegati, altresì:
  - a) Elenco Soci;
  - b) Certificazione Medica rilasciata dall'ASP, per i soci adibiti alla guida dei veicoli, dalla quale risulti che gli stessi non siano affetti da malattie incompatibili con l'esercizio dell'attività.

### Art. 13 – Titoli oggetto di valutazione

1. Al fine di assegnare le autorizzazioni, la Commissione procede alla valutazione dei seguenti titoli:
- a) Titolo di Studio: Laurea Specialistica – punti 5;
  - Laurea Triennale -punti 2;
  - Diploma di scuola media di secondo grado -punti 4
  - Diploma di scuola media di primo grado -punti 2;
  - b) Servizio prestato come dipendente o collaboratore familiare in un'impresa di n.c.c. o in impresa esercenti servizi di trasporto pubblico di linea o come conducenti di veicoli comunque adibiti a servizio pubblico – punti 0,5 per semestre continuativo fino ad un massimo di 6 semestri equivalenti a punti 3;
  - c) Residenza nel Comune di Cerva: punti 15;
  - d) Il possesso di eventuali altri diplomi o lauree nonché il possesso di altri titoli professionali ritenuti utili ai fini dell'espletamento del servizio – Punti 4;
2. In caso di parità di punteggio nella collocazione in graduatoria, l'autorizzazione sarà assegnata al più giovane d'età;
3. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.

#### Art. 14 – Rilascio delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni sono assegnate entro 30 giorni dall'approvazione della graduatoria. A tal fine viene data formale comunicazione agli interessati, assegnando loro un termine di 60 giorni per la presentazione della documentazione per comprovare il possesso dei requisiti di cui all'art. 7. Successivamente l'ufficio competente, esaminata la documentazione ricevuta, rilascia nulla osta ai fini dell'immatricolazione del veicolo che deve presentare le caratteristiche di cui agli artt. 24 e 25 del presente regolamento.
2. In caso di comprovati impedimenti per cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà dell'interessato, il termine di 60 giorni può essere ulteriormente prorogato per un periodo comunque non superiore a 30 giorni.
3. Qualora l'interessato non presenti la documentazione richiesta nei termini previsti dal presente articolo, perde il diritto all'assegnazione dell'autorizzazione. Tale diritto passa, quindi, in capo al successivo concorrente sulla base della graduatoria pubblicata.
4. Le autorizzazioni sono rilasciate entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta e dopo che sono state effettuate le procedure previste dall'art. 27 del presente regolamento.

#### Art. 15 – Validità delle autorizzazioni

1. L'autorizzazione di esercizio ha validità illimitata a condizione che venga sottoposta ogni anno a vidimazione presso il competente ufficio comunale. La vidimazione è condizionata alla verifica sulla permanenza, in capo al titolare, di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio della professione.
2. L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente regolamento.

#### Art. 16 – Inizio del servizio

1. In caso di rilascio dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa in seguito a trasferimento per atto tra vivi o "mortis causa" il titolare deve obbligatoriamente, a pena di decadenza, iniziare il servizio entro 60 giorni dal rilascio del titolo, o dal trasferimento del medesimo. Detto termine può essere prorogato per un massimo di altri 60 giorni solo in caso di comprovata impossibilità ad iniziare il servizio per cause indipendenti dalla volontà del titolare.

### CAPO V - MODALITA' PER IL TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI

#### Art. 17 – Trasferibilità per atto tra vivi

1. L'autorizzazione è trasferibile, su richiesta dell'interessato, dietro presentazione dell'atto registrato da cui risulti la cessione/acquisizione dell'attività autorizzata, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni, nelle quali deve trovarsi il cedente:
  - a) essere assegnatario dell'autorizzazione da almeno 5 anni;
  - b) aver compiuto il sessantesimo anno di età;
  - c) essere diventato permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida;
2. L'inabilità o la non idoneità al servizio di cui alla precedente lettera c) deve essere provata dal titolare avvalendosi di apposito certificato rilasciato dalla Commissione Medica operante presso la struttura sanitaria territorialmente competente. Fermo restando l'immediata cessazione del servizio, da comunicare immediatamente al competente Ufficio Comunale, il certificato deve essere presentato al Comune entro 20 giorni dal suo rilascio unitamente al titolo autorizzatorio ed ai relativi contrassegni identificativi;
3. Il trasferimento del titolo deve essere richiesto entro 365 giorni dalla data della certificazione a pena di decadenza. La medesima scadenza vale anche nel caso di ritiro definitivo della patente.

4. Il rilascio della nuova autorizzazione e l'esercizio del servizio sono subordinati al possesso, da parte della persona designata, dei requisiti di cui all'art. 7 ed alla insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art. 8, nonché alla verifica delle caratteristiche possedute dal veicolo di cui agli artt. 24 e 25 del presente Regolamento.

5. In tutti i casi, il trasferimento si perfeziona ed ha effetto dalla data in cui il Comune rilascia il titolo autorizzatorio al subentrante designato.

6. Ai sensi dell'art. 9 comma 3 della Legge 15/01/1992, n. 21, al titolare che ha trasferito l'autorizzazione non possono essere attribuite altre autorizzazioni, a qualunque titolo, se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

#### Art. 18 – Trasferibilità “mortis causa”

1. In caso di morte del titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenente al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero ad altri, designati dai medesimi eredi;

2. Per nucleo familiare si intende il “nucleo familiare originario o d'origine”, che comprende i parenti di primo grado in linea retta (coniuge, genitori e figli) e collaterale (fratelli e sorelle), anche se non conviventi;

3. Gli eredi devono comunicare all'Ufficio competente il decesso del titolare entro novanta giorni dal verificarsi dell'evento. Tale comunicazione deve indicare:

a) l'eventuale volontà di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, che risulti in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio, di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione. In tal caso è necessario, da parte degli altri eredi, produrre una rinuncia scritta a subentrare nell'attività.

b) la volontà degli eredi di avvalersi della facoltà di trasferire ad altri l'autorizzazione, designando, entro due anni dal decesso del titolare, un soggetto in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio;

c) la volontà degli eredi minorenni, espressa dal giudice tutelare o dal tutore designato, di avvalersi della facoltà di farsi sostituire alla guida, nell'esercizio di noleggio, da persone iscritte nel ruolo dei conducenti per autoservizi pubblici non di linea ed in possesso dei requisiti prescritti. Tale sostituzione potrà permanere fino al raggiungimento, da parte dell'erede minorenne, del diciottesimo mese successivo all'età richiesta per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale;

d) la restituzione dell'autorizzazione a nome del titolare deceduto, qualora non si intenda trasferirla;

4. Qualora gli eredi appartenenti al nucleo familiare del deceduto intendano trasferire l'autorizzazione ad un soggetto appartenente o meno al nucleo familiare, devono trasmettere all'Ufficio competente la designazione del subentrante, in possesso dei prescritti requisiti per l'esercizio del servizio, entro due anni dall'avvenuto decesso.

5. La mancata designazione o il mancato trasferimento, nei termini di cui ai precedenti commi, sono considerati come rinuncia al trasferimento dell'autorizzazione, con conseguente decadenza della stessa.

6. Nel caso in cui gli eredi del titolare deceduto siano minorenni, ogni determinazione deve uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.

### CAPO VI - COLLABORAZIONE FAMILIARE

#### Art. 19 – Collaborazione familiare

1. Per lo svolgimento del servizio i titolari di autorizzazione possono avvalersi, ai sensi dell'art. 10 comma 4 della L. n. 21/92, della collaborazione di familiari, iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della citata legge, conformemente a quanto previsto dall'art. 230 – bis del codice civile;

2. Il collaboratore familiare non può svolgere altre attività lavorative in modo prevalente o comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima. L'eventuale ulteriore attività deve comunque essere dichiarata e documentata all'Amministrazione comunale che ne verifica la compatibilità con la collaborazione familiare.

3. La possibilità di esercitare il servizio attraverso la costituzione dell'impresa familiare deve essere richiesta all'Ufficio competente del Comune, allegando la seguente documentazione:

a) dichiarazione del titolare che intende avvalersi del disposto di cui all'art. 10 – comma 4, della Legge 15/01/1992, n. 21;

b) dichiarazione sostitutiva del collaboratore familiare, attestante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 7 – comma 1 – lettere a), b), g) e h) e l'insussistenza degli impedimenti di cui all'art. 8 del presente regolamento;

c) atto registrato comprovante la costituzione dell'impresa familiare o la sua modifica;

d) copia della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale e dell'iscrizione del collaboratore nel ruolo dei conducenti ai sensi dell'art. 6 della legge 15/01/1992, n. 21;

e) certificato o dichiarazione comprovante l'iscrizione all'INPS e all'INAIL;

4. Il Comune, effettuate le verifiche d'ufficio, rilascia, entro 30 giorni dalla richiesta, il nulla osta e provvede a riportare l'annotazione sull'autorizzazione;

5. Le variazioni o lo scioglimento dell'impresa familiare devono essere comunicate, entro 15 giorni dal verificarsi, al Comune che provvederà a riportare le relative annotazioni.

## CAPO VII - OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEGLI ESERCENTI IL SERVIZIO N.C.C.

### Art. 20 – Obblighi dei conducenti

1. I conducenti di autovetture di servizio hanno l'obbligo di:

a) Tenere in ogni circostanza un comportamento corretto nell'espletamento del servizio e nei confronti dell'utenza;

b) Avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;

c) Rispettare i termini definiti per la prestazione del servizio (luogo ed ora convenuti) salvo cause di forza maggiore;

d) Mantenere il veicolo in condizioni di pulizia, decoro e igiene interna ed in perfetto stato di efficienza, comprese le strumentazioni di bordo obbligatorie;

e) Applicare sul veicolo i contrassegni distintivi di riconoscimento;

f) Tenere nel veicolo, oltre ai documenti di circolazione, anche l'autorizzazione rilasciata dal Comune;

g) Mettere il veicolo a disposizione, quando richiesto dalla Polizia Locale, per le opportune verifiche;

h) Consegnare agli organi di Polizia, al più presto e, comunque, entro 24 ore dal termine del servizio, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno dell'autovettura;

i) Effettuare, per recarsi al luogo indicato, il percorso più vantaggioso per l'utente in termini economici, salvo espressa richiesta del cliente od ove ricorrano documentabili casi di forza maggiore;

l) Caricare i bagagli dei viaggiatori salvo che tale trasporto non rechi danni al veicolo o ecceda i limiti di capienza dell'apposito vano bagagli;

m) Trasportare animali domestici a seguito degli utenti, con l'osservanza delle cautele suggerite per ragioni di incolumità, pulizia ed igiene;

n) Trasportare, gratuitamente, le carrozzine dei portatori di handicap e i cani accompagnatori dei non vedenti;

o) Prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;

- p) Prestare servizio nei confronti dell'utenza portatrice di handicap garantendo l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità;
- q) Predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il veicolo sia impossibilitato a portare a termine il trasporto dell'utente, per avaria o incidente;
- r) Compiere servizi ordinati da agenti e funzionari delle Forze dell'Ordine per motivi contingenti di pubblico interesse;
- s) Comunicare, entro 10 giorni dal verificarsi, all'ufficio comunale competente, le eventuali variazioni anagrafiche, le modifiche e le variazioni ai dati identificativi o funzionali del veicolo, nonché, entro le 24 ore successive alla notifica, le eventuali disposizioni delle Prefetture relative a sospensioni di patente o ritiri della carta di circolazione;
- t) Tenere all'interno del veicolo il presente regolamento.

## Art. 21 – Diritti dei conducenti

1. I conducenti, durante l'espletamento del servizio, hanno i seguenti diritti:

- a) Essere tempestivamente informati delle variazioni della toponomastica locale e sulla viabilità;
- b) Rifiutare il trasporto di bagagli che possono danneggiare il veicolo;
- c) Rifiutare di attendere il cliente quando l'attesa debba avvenire in luogo dove il veicolo possa creare intralcio alla circolazione stradale;
- d) Rifiutare il trasporto di animali quando non ricorrono le condizioni di cui alle lettere n) e o) di cui al precedente art. 20;
- e) Rifiutare il servizio quando l'utente non rispetta le norme igieniche o di pulizia sul veicolo o pretende di fumare all'interno del veicolo;
- f) Richiedere agli utenti di non consumare cibi e bevande che potrebbero imbrattare o insudiciare il veicolo.

## Art. 22 – Divieti per i conducenti

1. E' fatto divieto ai conducenti di autoveicoli in servizio di:

- a) Tenere, verso gli utenti ed i colleghi, un comportamento scorretto o comunque non consono al pubblico servizio espletato;
- b) Far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio;
- c) Portare animali propri in vettura;
- d) Fermare il veicolo e interrompere il servizio, salvo i casi di esplicita richiesta dei passeggeri o di accertata forza maggiore o pericolo;
- e) Chiedere compensi aggiuntivi o non conformi rispetto a quelli autorizzati o pattuiti;
- f) Togliere od occultare i segni distintivi di riconoscimento del mezzo;
- g) Applicare nella vettura contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento;
- h) Effettuare, all'interno del veicolo in servizio, qualsiasi forma fissa di pubblicità;
- i) Consentire la conduzione a persone estranee anche se munite di patente idonea;
- l) Fumare o consumare cibo durante la corsa;
- m) Effettuare il trasporto di soli oggetti e merci;
- n) Utilizzare apparecchiature telefoniche private e/o portatili per ricevere prenotazioni durante lo svolgimento del servizio;
- o) Trasportare un numero di persone superiore al limite massimo dei posti indicati sulla carta di circolazione;

### Art. 23 – Responsabilità del titolare

1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, direttamente che indirettamente, connessa all'esercizio dell'attività, resta a carico del titolare, rimanendo esclusa in ogni caso la responsabilità del Comune.

## CAPO VIII - CARATTERISTICHE E STRUMENTAZIONI DEI VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

### Art. 24 – Caratteristiche dei veicoli

1. I veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente devono:

- a) Avere tutti gli strumenti e i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
- b) Essere in regola con la documentazione prevista dalla normativa vigente;
- c) Risultare omologate dall'Ufficio Provinciale della Motorizzazione al trasporto del numero di persone, compreso il conducente, per i quali si chiede l'autorizzazione, ed avere un bagagliaio capace di contenere eventuali valigie al seguito dell'utente;
- d) Essere idonei al trasporto dei supporti necessari alla mobilità di soggetti disabili (stampelle, carrozzine pieghevoli e simili) e fornire confort e sicurezza nelle operazioni sia di trasporto sia di viaggio della persona anche anziana. Il trasporto dei predetti supporti, nonché dei cani guida non è soggetto al pagamento di supplementi tariffari;
- e) Osservare tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti qualora siano adattati per il trasporto di soggetti di handicap.

2. Tutti i veicoli di nuova immatricolazione dovranno essere rispondenti alle vigenti direttive UE in materia di emissioni inquinanti dagli autoveicoli, ovvero essere alimentati con combustibili aventi bassa o nulla emissione di carichi inquinanti.

### Art. 25 – Caratteristiche specifiche dei veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente

1. Oltre alle caratteristiche di cui all'art. 24, il veicolo adibito al servizio di noleggio con conducente deve portare all'interno del parabrezza e sul lunotto posteriore del veicolo, un contrassegno con la scritta "NOLEGGIO" nonché, una targa in materiale rigido metallico, inamovibile, collocata nella parte posteriore del veicolo, riportante la dicitura "N.C.C.", lo stemma del Comune ed il numero dell'autorizzazione.

### Art. 26 – Sostituzione dei veicoli

1. Per la sostituzione di veicoli immatricolati per il servizio di noleggio conducente che abbiano subito guasti, incidenti o furti, che comporterebbero l'interruzione del servizio per almeno 15 giorni continuativi, su richiesta degli interessati, l'Amministrazione Comunale può autorizzare la sostituzione temporanea ed eccezionale, mediante locazione, dei suddetti veicoli, alle seguenti condizioni:

- a) Il veicolo locato e quello sostituito abbiano caratteristiche analoghe;
- b) Il periodo di locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione e comunque per un periodo complessivo massimo di 30 giorni nell'arco dell'anno;
- c) Sia presentata dichiarazione del carrozziere o dell'autoriparatore nella quale si attesti la presenza del veicolo presso lo stesso ed il tempo necessario per la riparazione; in caso di furto dovrà essere prodotta copia della denuncia di furto presentata presso le competenti autorità.

2. L'autorizzazione alla locazione deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello locato e deve essere conservata a bordo di quest'ultimo per gli eventuali controlli da parte degli organi di vigilanza.

#### Art. 27 – Controllo dei veicoli

1. Fatta salva la verifica tecnica di competenza dell'Ufficio Provinciale del Ministero dei Trasporti e Motorizzazione Civile, i veicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente possono essere sottoposti, prima dell'inizio del servizio, o secondo necessità, a controllo da parte della Polizia Locale, onde accertare, in particolare, l'esistenza delle caratteristiche previste dagli artt. 24 e 25 del presente regolamento;
2. I titolari di autorizzazione hanno l'obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo e orario indicato. Qualora il titolare non si presenti al controllo suddetto, salvo casi di forza maggiore documentati ed accettabili da parte dell'Ufficio competente, si procede alla revoca dell'autorizzazione previa diffida;
3. Qualora il veicolo sottoposto a controllo sia risultato privo in tutto o in parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento, deve essere reso idoneo nel termine indicato dal competente ufficio. Trascorso inutilmente tale termine, fatte salve eventuali cause di forza maggiore, debitamente documentate ed accertate, il Responsabile del Servizio dispone la revoca dell'Autorizzazione ai sensi del successivo art. 37.

#### Art. 28 – Trasporto dei soggetti portatori di handicap

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, della Legge 15/01/1992, n. 21, i servizi di noleggio con conducente sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap. I conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea hanno l'obbligo di prestare il servizio ed assicurare la necessaria assistenza per la salita e la discesa delle persone dai veicoli.
2. Il servizio può essere svolto con veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap. In tal caso i veicoli devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità.
3. I titolari di autorizzazione possono adattare il veicolo, secondo le norme vigenti, per il trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità.

#### Art. 29 – Tariffe

1. Le tariffe sono determinate dalla libera contrattazione delle parti nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

#### Art. 30 – Reclami ed esposti

1. All'interno di ogni veicolo è esposto, in posizione ben visibile e tradotto in braille e nelle varie lingue, l'indirizzo dell'ufficio comunale cui inviare eventuali reclami o esposti.

### CAPO IX - VIGILANZA E SANZIONI

#### Art. 31 – Vigilanza

1. Il Comune, tramite gli organi preposti, vigila sull'osservanza delle norme del presente regolamento, può promuovere inchieste, d'ufficio o in seguito a reclami di terzi, accerta le violazioni;
2. L'accertamento e la contestazione degli illeciti è demandata principalmente alla Polizia Locale ed agli ufficiali ed agenti di polizia di cui all'art. 13 della L. 689/81.

## Art. 32 – Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste, in via generale, da norme di legge, tutte le violazioni al presente regolamento sono punite con:

a) Sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi di quanto previsto dalla Legge 24/11/1981, n. 689 determinate ai sensi dell'art. 3 del T. U. 18/08/2000, n. 267;

b) Sanzioni amministrative accessorie quali la sospensione o la revoca dell'autorizzazione;

2. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare dell'autorizzazione od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza o revoca dell'autorizzazione.

3. Qualora l'autore dell'illecito sia un collaboratore familiare o un dipendente, l'illecito viene contestato anche al titolare dell'autorizzazione, come obbligato in solido al pagamento della sanzione.

## Art. 33 – Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Per la violazione di cui ai seguenti articoli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00:

a) art. 4, commi 2, 3 e 4;

b) art. 20, comma 1, lettera b)–g)–h)–n)–o)–p)–q)es);

c) art. 22, comma 1;

d) art. 26;

e) art. 28, comma 1.

2. Ai sensi dell'art. 6 della Legge 21/92, chiunque esercita l'attività di trasporto di terze persone, senza aver ottenuto l'iscrizione a ruolo, è punito con la sanzione amministrativa da € 1.032,00 a € 5.164,00.

## Art. 34 – Sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione comunale d'esercizio è sospesa dal Responsabile del Servizio per i tempi e i casi che seguono:

a) Fino ad avvenuta annotazione sull'autorizzazione della sostituzione del veicolo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 85, comma 4, del Codice della Strada, qualora il veicolo sia sostituito senza darne comunicazione al competente ufficio e senza provvedere alla sua immatricolazione ad uso noleggio con conducente. La sospensione non può avere durata superiore a 12 mesi;

b) Fino ad un massimo di un mese, quando il veicolo che sia risultato privo, in tutto o in parte, delle caratteristiche previste dal presente regolamento, non sia stato reso idoneo nel termine indicato dal competente ufficio della Polizia Locale, fatte salve le cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate;

c) Fino ad un massimo di 10 giorni, qualora il titolare non si presenti al controllo del veicolo predisposto dalla Polizia Locale, fatti salvi i casi di forza maggiore documentabili ed accertabili;

d) Fino alla regolarizzazione della forma giuridica, qualora vi siano trasformazioni della stessa non conformi a quanto previsto dall'art. 7 della legge 15/01/1992, n. 21. Nel caso di società sono sospesi gli atti autorizzatori di tutti i soci;

e) Fino ad un massimo di un mese, nel caso di due violazioni della stessa norma o di tre violazioni di norme diverse del presente regolamento, commesse nell'arco di due anni e per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 34 del presente regolamento;

2. Il Responsabile del Servizio, dispone sul periodo di sospensione dell'autorizzazione tenuto conto della maggiore o minore gravità della violazione o dell'eventuale recidiva.

3. A seguito del provvedimento di sospensione dell'autorizzazione, i titoli autorizzatori devono essere riconsegnati in deposito presso il competente ufficio.

### Art. 35 – Sospensione cautelare dal servizio

1. Qualora il titolare dell'autorizzazione o i suoi legittimi sostituti o collaboratori siano sottoposti a misura cautelare personale, il Responsabile del Servizio può procedere alla sospensione cautelare dal servizio.

### Art. 36 – Sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione

1. Il Responsabile del Servizio, dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) Quando il titolare eserciti l'attività dopo la notificazione del provvedimento di sospensione dal servizio;
- b) Nei casi indicati alle lettere a) b) c) e d) del comma 1 del precedente art. 34 in cui il titolare non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro i termini della sospensione prescritta;

2. La sanzione accessoria della revoca è comunicata al competente Ufficio Provinciale del Ministero dei Trasporti e Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

### Art. 37 – Decadenza dell'autorizzazione

1. Il Responsabile del Servizio, dichiara la decadenza dell'autorizzazione, provvedendo contestualmente al ritiro della stessa nei seguenti casi:

- a) Sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al precedente art. 7 del presente regolamento;
- b) Il verificarsi in capo al titolare degli impedimenti di cui all'art. 8 del presente regolamento;
- c) Mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 16 del presente regolamento;
- d) Estinzione dell'impresa collettiva o comunque modificazione dell'oggetto sociale tale da escludere l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;
- e) Morte del titolare dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'art. 18 del presente regolamento o non abbiano provveduto a cedere il titolo autorizzatorio nei termini previsti dallo stesso art. 18;
- f) Alienazione del veicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 180 giorni;
- g) Esplicita dichiarazione scritta di cessazione dell'attività o rinuncia all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;
- h) Avere ottenuto, tramite concorso pubblico o in seguito a trasferimento, il rilascio dell'autorizzazione in violazione degli artt. 7 e 8 del presente regolamento e cioè prima che siano decorsi cinque anni dalla data di trasferimento dell'autorizzazione rilasciata anche da altro Comune;

2. La decadenza è comunicata all' Ufficio Provinciale del Ministero dei Trasporti e Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

### Art. 38 – Entrata in vigore del regolamento e norme transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale e la pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio online del Comune e sostituisce, abrogandola, ogni altra regolamentazione comunale esistente in materia.

2. I titolari di autorizzazioni rilasciate dal Comune di Cerva sino ad oggi, dovranno attenersi alle presenti disposizioni regolamentari.

3. Per quanto non espressamente disposto o richiamato in esso, si rinvia alla normativa **di cui alla legge n. 12 del 11 febbraio 2019 recante "Modifiche alla legge quadro n. 21 del 15 gennaio 1992 per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea"**.